



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI L'AQUILA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PASSANNANTI	ANNA	Presidente
<input type="checkbox"/>	CALVISI	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	EUSANI	ENRICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 659/2018
depositato il 18/12/2018

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05420189002885560000 IRPEF-ADD.REG.
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05420189002885560000 IRPEF-ADD.COM.
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05420189002885560000 IRPEF-ALTRO

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE L'AQUILA

proposto dal ricorrente:

MOLINARI PIERLUIGI
VIA DELLE VIGNE 3 67068 SCURCOLA MARSICANA AQ

difeso da:

IOANNUCCI STEFANO
VIA TORRENTE RAO N 18 D 67100 L'AQUILA AQ

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 659/2018

UDIENZA DEL

18/12/2019 ore 09:30

N° 20

PRONUNCIATA IL:
18 DIC. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15 GEN. 2020

Il Segretario

Anna De Paul

OGGETTO DELLA DOMANDA

MOLINARI PIERLUIGI, rappresentato e difeso dal Dott. Stefano Ioannucci, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n°054/2018/900288556000 basata su n°7 cartelle di pagamento ritenute mai ritualmente notificate per un importo complessivo di € 396.213,46.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale in data 18 dicembre 2018, il ricorrente si oppone alla pretesa dell'Agenzia delle Entrate ritenendola nulla per inesistenza giuridica ovvero nullità della notifica delle cartelle di pagamento nello stesso indicate, nonché dei ruoli presupposti.

L'Agenzia delle Entrate con le controdeduzioni del 14 marzo 2019, prot. n°12921, contesta il contenuto del ricorso, formula la richiesta di chiamata in causa dell'Agente della Riscossione, eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto non è il primo atto ricevuto dal ricorrente e fa riferimento all'art.21 del D.Lgs. 546/92.

Per ogni cartella fornisce dettagli riguardo le motivazioni, la consegna dei ruoli e le risultanze delle notifiche tramite l'Anagrafe Tributaria e, riguardo la prescrizione, ritiene che il termine sia decennale.

Con la memoria illustrativa presentata il 9 aprile 2019 il ricorrente ribadisce che i termini di prescrizione sono quinquennali e nella seduta del 17 aprile 2019 deposita 3 sentenze della Corte di Cassazione.

Nella stessa udienza viene chiamata in causa l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ritenendo il litisconsorzio necessario, ma il ricorrente con memorie illustrative presentate il 13 settembre 2019 per l'udienza del 25 settembre 2019, inquadra il rapporto nell'alveo del litisconsorzio facoltativo in quanto tra l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione risultano scindibili rapporti e compiti ed inoltre la chiamata in causa andava attuata nei sessanta giorni successivi alla notifica del ricorso.

Nell'udienza del 25 settembre 2019 si prende atto che il 13 settembre 2019 parte ricorrente ha presentato ulteriori memorie illustrative e che in data 4 settembre 2019 l'AGE ha depositato copia dei documenti afferenti le notificazioni degli atti prodromici all'intimazione di pagamento oggetto di ricorso e la Commissione invita parte ricorrente a presentare eventuali motivi aggiunti entro il 31 ottobre 2019, in tempo per l'udienza del 20 novembre 2019.

In data 31 ottobre 2019 il ricorrente contesta la produzione di documentazione priva di valenza probatoria e richiede referti di notifica in originale con integrali cartelle di pagamento disconoscendo l'utilizzo di documenti in copia; infine ritiene nulla la procedura di notificazione effettuata in violazione del rito previsto per gli irreperibili ex art.140 c.p.c. in assenza di relata.

La Commissione all'udienza del 20 novembre 2019 invita l'AGE ad esibire gli originali (oppure produrre copia conforme) degli atti e documenti allegati e rinvia all'udienza del 18 dicembre 2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Commissione che dall'esame della documentazione in atti e dagli elementi emersi in sede di discussione si evince che il proposto ricorso va accolto.

La Commissione decide sulla base della documentazione in suo possesso e da questa si evince che parte ricorrente ha contestato la conformità delle copie prodotte dall'AGE agli originali degli atti di notifica e ciò ha indotto la Commissione, nella seduta del 20 novembre 2019, ad emettere il seguente dispositivo: "La Commissione, esaminati gli atti, invita l'Agenzia delle Entrate di L'Aquila ad esibire gli originali (oppure produrre copia conforme) degli atti e documenti allegati dall'Ufficio. Concede per l'adempimento il termine di giorni venti e rinvia all'udienza del 18-12-19".

La richiesta non ha sortito alcun effetto in quanto non sono stati depositati gli atti richiesti né in originale, né in copia conforme.

Appare pertanto fondata la contestazione di parte ricorrente riguardo la regolarità del procedimento notificatorio prescritto ed in assenza della dimostrazione di parte resistente della correttezza delle notifiche operate perdono validità le cartelle prese a riferimento.

Quanto sopra è confortato da numerose sentenze ed ordinanze della Corte di Cassazione come la n°15551/2015, la n°6887/2016, la n°1792/2019.

Data la complessità documentale si ritiene equo compensare le spese.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in L'Aquila, nell'Aula delle Udienze della Commissione Tributaria Provinciale, il giorno 18 dicembre 2019.

IL RELATORE

(Prof. Francesco Calvisi)



IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Anna Passananti)

